

# TERRA D'ESTE

Rivista di storia e cultura

Anno XXXII n. 64  
luglio-dicembre 2022

Gabinetto di Lettura  
Este

TERRA D'ESTE  
Rivista di storia e cultura

*Direttore responsabile:* Ferdinando Garavello

*Comitato editoriale:*

Giovanni Cappellari, Mario Pasetti, Roberto Baldo,  
Claudio Povolo, Luca Rossetto, Giuseppe Sapienza, Mauro Vigato

*Direzione, amministrazione e redazione:*

Gabinetto di Lettura di Este, Piazza Maggiore n. 12, 35042 Este (PD)

telefono 0429.2301 - fax 0429.610483

[www.gableteste.it](http://www.gableteste.it)

e-mail Amministrazione: [gableteste@gableteste.it](mailto:gableteste@gableteste.it)

Anno XXXII n. 64 (luglio-dicembre 2022)

Stampato nel dicembre 2022 da Grafica Atestina Digital

Via Ateste n. 67, 35042 Este (PD) - telefono 0429.57007

[www.graficaatestina.it](http://www.graficaatestina.it) - e-mail: [digital@graficaatestinadigital.it](mailto:digital@graficaatestinadigital.it)

In copertina:

*Tesserino universitario di Antonio Guariento*

Registro del Tribunale di Padova n. 1300 dell'8 agosto 1991

ISSN: 1127-2910

SOCIETÀ GABINETTO DI LETTURA DI ESTE  
Consiglio Direttivo

*Presidente:* Mario Pasetti

*Vice Presidente:* Carlo Rho - *Segreteria:* Carla Marigo

*Amministrazione:* Vittorio Borin

*Consiglieri:* Roberto Baldo - Franco Rovere - Franca Soattin

*Raccolta Estense, Biblioteca:* Giuseppe Sapienza - Dino Schiesari

## INDICE

ALESSANDRO BERTIN

*Il settore occidentale di Este romana:  
conoscenze pregresse, nuovi dati e scenari futuri* pag. 7

PAOLO MARCADELLA

*La «voluminosa, intralciata e grave inquisizione»  
contro Antonio Caldana di Conco:  
un caso di studio sul processo penale  
nel regno lombardo-veneto* pag. 55

GIORGIA BALDIN

*«Vorrei più tosto esser nata [figlia] di un fachin».  
Muneghe, muneghini e monacazioni forzate  
nei processi penali della Repubblica di Venezia  
(secoli XVI-XVII)* pag. 81

CATERINA CAVARZERAN

*Livio Cellini: un forestiero novellista a Venezia* pag. 101

LUCA ROSSETTO

*Il Consiglio dei Dieci:  
una magistratura tra efficienza e legalità  
(secoli XIV-XVIII)* pag. 127

MICHELE SANTI

*Antonio Guariento deputato (1948-1968)* pag. 139

LUCA ROSSETTO

**Il Consiglio dei Dieci:  
una magistratura tra efficienza e legalità  
(secoli XIV-XVIII)**

## **Premessa**

La collaborazione tra Collegio, Signoria e Consiglio dei Dieci costituiva in un certo senso il “cuore” del governo della Serenissima, ha osservato lo storico americano Robert Finlay nel suo *Politics in Renaissance Venice* del 1980, tratteggiando in particolare le strutture costituzionali della Venezia rinascimentale<sup>1</sup>. Il connotato più interessante era proprio costituito dalla presenza del Consiglio dei Dieci in questo piccolo novero di depositari dei massimi poteri.

Nel corso del Cinquecento il Consiglio dei Dieci aveva progressivamente eroso proprio poteri e prerogative del Senato (in materia di fisco, militare, di politica estera)<sup>2</sup>, ma anche dell'Avogaria di Comun (ad esempio, nell'ambito dei rapporti con le città della Terraferma)<sup>3</sup>. A questo proposito è bene ricordare che nella Serenissima ci si trovava in una realtà statale policentrica e che appunto ogni città entrava a far parte della Repubblica con caratteristiche diverse e proprie peculiarità; sarebbe a dire, solo per citare un caso evidente, Padova risultava diversa da Verona. Non si trattava dunque tanto di una configurazione istituzionale complessiva di un “centro”, con la sede della “capitale”, e di una “periferia”; ma di Venezia come “città dominante”.

Nel 1310 (come sommo garante giudiziario del sistema politico aristocratico: per questo il Consiglio dei Dieci fu inizialmente una derivazione del Senato, perché doveva essere udito nelle deliberazioni politiche e contemporaneamente venire a conoscenza della linea politica che il Senato stesso determinava; presto, però, crebbe la disparità, specie in politica estera, poiché i Dieci finirono per conoscere i segreti del Senato, ma non il contrario)<sup>4</sup> il Consiglio era stato istituito col preciso compito di giudicare i partecipanti alla congiura di Marco Querini e Baiamonte Tiepolo<sup>5</sup>; ma si era poi stabilizzato, sempre con la precipua funzione politico-giudiziaria di salvaguardare Venezia da chi mirasse a sovvertirne gli ordinamenti e a metterne di conseguenza a repentaglio l'esistenza medesima.

## **La composizione**

I Dieci risultavano in realtà costituiti da dieci consiglieri (eletti in diverse tornate dallo stesso Maggior Consiglio tra i senatori), dal Doge

e dai sei Consiglieri Dogali<sup>6</sup>; era presente inoltre, come in altri organismi, almeno un Avogadore di Comun, garante della regolarità delle sedute, che poteva intromettere le “parti”, vale a dire i provvedimenti assunti<sup>7</sup>, e cioè impugnare in Senato o nel Consiglio stesso gli atti che ritenesse illegali, e che rivestiva un ruolo ben specifico nei processi penali<sup>8</sup>.

Nella giustizia penale, quindi, il reinserimento del diritto consuetudinario lagunare fu soprattutto rappresentato, almeno in una fase iniziale, proprio dall'utilizzo del *Rito inquisitorio* del Consiglio dei Dieci. Una procedura segreta, che rappresentava al massimo grado la commistione appunto tra diritto consuetudinario e prerogative del ceto aristocratico veneziano. Nell'intero Stato veneziano, infatti, caratterizzato comunque da un sistema giuridico repubblicano, la nuova dimensione penale si impose in maniera del tutto originale: la suprema espressione punitiva, pure manifestazione proprio del diritto consuetudinario lagunare, fu applicata anche nei più importanti tribunali della Terraferma, dapprima con l'utilizzo esattamente del *Rito inquisitorio* dello stesso Consiglio dei Dieci e, poi, con procedure meno severe sul piano delle garanzie per la difesa, ma che comunque sancirono il venir meno della funzione egemonica e punitiva delle città suddite. Fu un cambiamento vistoso, che si avviò negli ultimi decenni del Cinquecento e che, poi, registrò un'ulteriore ed efficace “accelerazione” a partire dalla fine del '600.

Nel settore civile, invece, il fenomeno risultò molto probabilmente più contenuto perché difficilmente lo spirito consuetudinario del sistema giuridico veneziano avrebbe potuto imporsi su quello dotto ed elaborato, gestito da giuristi “puri”, del Diritto Comune.

### ***Evoluzione***

Dunque, concepito in origine a difesa dello Stato repubblicano, il Consiglio dei Dieci finì poi con l'ampliare i propri poteri. Nel giro di un secolo, infatti, allargò di molto il suo campo d'azione, non limitandosi più esclusivamente a quel settore giudiziario che restava in ogni caso il suo campo d'azione privilegiato, ma integrandolo con attività sempre più ampie e che risultarono sovrapporsi a quelle svolte da altri organismi (specie Senato e Avogaria di Comun), forse anche favorito dalla

voluta indeterminatezza ed elasticità delle proprie norme costitutive originarie, che invece, in alternativa, quando fosse presente la volontà politica, sapevano e potevano essere nella Repubblica di una minuzia esasperante.

Le scelte che in altri Stati italiani come Napoli, Sicilia e Milano erano state intraprese in ambito istituzionale indicavano chiaramente come la soluzione ai notevoli problemi che si incuneavano anche nell'amministrazione della giustizia si fosse intravista non tanto nella progettazione di grandi riforme, irrealizzabili per l'opposizione di quei gruppi/fazioni che erano restii ad accettare qualsiasi modifica nei rapporti di forza esistenti, quanto piuttosto nella scelta di affidare ampi poteri decisionali ad organi ristretti ed insigniti di autorità e di prestigio, nonché provvisti di procedure e "riti" in grado di scavalcare l'ordine giuridico esistente. L'insigne studioso e "maestro" Gaetano Cozzi, a suo tempo, aveva già percepito come le tensioni presenti nella città lagunare fossero assai simili a quelle individuate nelle altre realtà italiane. E così pure la soluzione infine adottata dalla parte più influente del ceto dirigente veneziano: e cioè, l'affidamento ad un organo importante come il Consiglio dei Dieci del delicato compito politico di affrontare i problemi gravi ed impellenti che affliggevano la dimensione della giustizia e del diritto<sup>9</sup>. Si era, infine, preferito affidarsi, pragmaticamente e lucidamente, alla supremazia esercitata dal Consiglio dei Dieci, organismo che, se da un lato rifletteva il pensiero e gli intendimenti del gruppo oligarchico patrizio, doveva comunque al contempo tutelare l'identità repubblicana della compagine statutale. Il problema di fondo era però in realtà un altro: in una situazione come quella veneziana, incentrata proprio su di un potere a forma repubblicana ed aristocratica, il nodo decisivo della questione, diversamente che negli altri Stati italiani, si situava nella tensione costante, e difficilmente risolvibile, tra l'esigenza di preservare appunto lo "spirito repubblicano" e quella di disporre di un organo di autorità che, imponendosi sulla realtà politica complessiva, assumesse quelle decisioni ritenute imprescindibili per l'organizzazione e per la difesa dello Stato stesso. A Venezia, evidenziava ancora Cozzi, il rapporto tra autorità e giustizia (intesa, quest'ultima, anche e soprattutto come "eguaglianza" in seno al ceto dirigente patrizio) si era certamente risolto a favore della prima, non diversamente da quanto era avvenuto in altre realtà italiane. E lo stava chiaramente a dimostrare l'ascesa, quasi incontrastata, del Consiglio dei Dieci nel corso del

Cinquecento. Ma le tensioni esistenti nell'ambito dello Stato veneziano tra autorità e giustizia, tra il principio di ordine e di ragion di Stato e quello repubblicano ed aristocratico, non avrebbero potuto sciogliersi definitivamente a favore del supremo organo di potere della Repubblica (cioè il Consiglio dei Dieci)<sup>10</sup>. Lo stavano a dimostrare non solo il valore indiscutibile di legittimità politica del potere stesso, che continuava comunque a collocarsi nell'assemblea del Maggior Consiglio, ma ancor più il ruolo, sempre politicamente attivo, giocato da una magistratura come l'Avogaria di Comun, la cui vocazione era decisamente di valenza repubblicana e "legalitaria".

In realtà, pure la conquista della Terraferma, con tutto quello che essa comportò per Venezia in fatto di guerre e quindi di necessità di risorse finanziarie, di organizzazione burocratico-amministrativa, di ordine pubblico e di sicurezza, di compattezza nella classe dirigente, faceva sentire sempre più l'esigenza (resa possibile, come già accennato, anche dalla configurazione molto articolata e spesso non definita e non rigida della distribuzione dei poteri/competenze) di un organismo che, in virtù dei suoi particolari requisiti – di numero e di qualità dei suoi membri, oltre che di efficienza delle sue strutture –, fosse in grado di collocarsi di fatto al di sopra degli altri, imprimesse un corso più rapido e serrato alla politica interna ed estera, desse incisività al funzionamento della giustizia penale, in altre parole facesse sentire vigorosamente la sovranità promanante dalla Serenissima Signoria<sup>11</sup>.

L'affidamento di ampi poteri al Consiglio dei Dieci era dunque collocato da Cozzi nel quadro più generale delle trasformazioni politiche ed economiche che avevano investito la realtà dello Stato veneziano:

In altre parole, si avvertiva che in questo pur breve lasso di tempo stava operandosi una trasformazione profonda: che stavano avvenendo grossi spostamenti di ricchezza nell'ambito del patriziato [...] e che tali spostamenti implicavano inevitabilmente spostamenti dei centri di potere; che l'ordinamento dello Stato, nelle sue strutture amministrative ancor più che in quelle politiche, stava diventando più complesso, e insieme più sollecito di precisione [...]; che bisognava guardare al Dominio di Terraferma con occhi ed impegno diversi rispetto al passato [...]. Garantire il buon funzionamento degli ordinamenti, controllare gli uomini che vi erano preposti, tenere insieme a bada i sudditi che riluttavano ad accettare quanto lo Stato gli proponeva e a prestargli quanto esso richiedeva, comportava l'esercizio dell'autorità in un modo che al Senato era difficile, o, per lo meno, più difficile che al Consiglio dei Dieci<sup>12</sup>.



Ovviamente c'erano state delle proteste, già da metà Quattrocento, contro le esorbitanze del Consiglio dei Dieci, tali da indurlo nel 1458 a predisporre una legge con cui mirava in particolare a contenere la tendenza del suo vertice, i tre Capi, ad agire in autonomia.

Nel 1468, poi, il Maggior Consiglio intervenne con ulteriori due provvedimenti: l'uno inteso a precisare le competenze del Consiglio dei Dieci, l'altro quelle degli Avogadori di Comun. Secondo la nuova normativa, il Consiglio dei Dieci si sarebbe dovuto occupare di tradimenti, di congiure<sup>13</sup> o di quanto altro potesse recare turbamento alla pace dello Stato. Per di più, gli si rimettevano i trattati per i quali si richiedesse la massima segretezza. Era importante, inoltre, che gli si affidasse il controllo delle Scuole Grandi<sup>14</sup> e della Cancelleria Ducale, che erano i centri focali dell'attività del "ceto cittadino"<sup>15</sup>.

Si confermava, infine, al Consiglio dei Dieci la facoltà, che teoricamente ben sarebbe rientrata nei compiti istituzionali dell'Avogaria, di punire i rettori e gli altri «offitiales» della Repubblica che si fossero rifiutati di obbedire agli ordini della Serenissima Signoria; d'altro canto, veniva revocato ai Capi del Consiglio dei Dieci, per rimetterlo proprio agli Avogadori, il controllo sull'osservanza dei privilegi concessi esattamente dalla Signoria alle città e alle terre suddite al momento della loro prima dedizione. Revoca che si rivelò di breve durata, però: già il 15 maggio 1486, infatti, una nuova legge del Maggior Consiglio restituì quel controllo precisamente al Consiglio dei Dieci<sup>16</sup>. Il Maggior Consiglio ebbe inoltre l'opportunità di creare, *motu proprio*, ulteriori magistrature: ad esempio, i Provveditori sopra monasteri<sup>17</sup> o gli Esecutori contro la bestemmia<sup>18</sup>.

### *Attriti*

Il Consiglio dei Dieci rappresentava dunque innanzitutto l'oligarchia (specie i gruppi familiari più potenti per ricchezze ed influenza politica, oltre che per una più radicata tradizione di potere) e assicurava segretezza e rapidità nelle decisioni.

Nel corso del '500 finì per occuparsi, tra l'altro, di fisco, moneta, boschi, miniere, "ordine pubblico", scuole grandi, privilegi in prima dedizione e Cancelleria Ducale<sup>19</sup>. Risultavano molto importanti i più volte citati tre Capi (Doge e Minor Consiglio costituivano di fatto la presidenza del Consiglio dei Dieci; ma proporre le deliberazioni spetta-

va o ad almeno quattro Consiglieri Dogali su sei, o proprio ai tre Capi o anche al Doge soltanto). Ovviamente, come conseguenza, sorsero inevitabili tensioni, specie con l'Avogaria di Comun.

Un'ulteriore occasione di attrito fu rappresentata dalla "Zonta" di 15 patrizi (per evitare, paradossalmente, derive oligarchiche all'interno del Consiglio, ma anche, in realtà, per aggirare i periodi di "contumacia", cioè di sospensione dalla carica, cui i membri della "Zonta" medesima, al contrario degli altri componenti del Consiglio, non erano soggetti). Già a metà del XIV secolo (1356), si era infatti deciso di associare stabilmente ai Dieci un'aggiunta, appunto una "Zonta", di 15 patrizi, di cosiddetti "primarij", in luogo delle "Zonte" di 20 o 25 persone che si erano in precedenza create provvisoriamente, quando i Dieci avevano da «consultar et terminar qualche cosa ardua»<sup>20</sup>. Molte furono le critiche, ma il passo venne ritenuto necessario, determinando ancora una volta, in definitiva, l'affermazione di un principio di "autorità"



La sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale  
in una raffigurazione dell'epoca di Joseph Heintz il Giovane  
(Augusta, 1600 circa - Venezia, 1678 circa)

che prevaleva sulla “legalità”, con l’intento di conseguire una maggiore efficienza: ad esempio, finendo con lo stabilire un connubio strettissimo, quello tra Cancelleria Ducale e Consiglio dei Dieci medesimo, un connubio che costituì a lungo uno degli assi portanti della politica e dell’ordinamento istituzionale veneziano. La cosiddetta “correzione” del Consiglio dei Dieci del 1582-83 ebbe infatti come premessa il rifiuto del Maggior Consiglio di eleggere, oltre che la ‘Zonta’, anche, nella veste di Cancellier Grande, Antonio Milledonne<sup>21</sup> (il collaboratore più solerte ed autorevole del Consiglio ed anche della ‘Zonta’: elezione “affossata” in primis dalla fazione politica dei cosiddetti “giovani”)<sup>22</sup>. Nella successiva “correzione” del Consiglio dei Dieci del 1628 (con lo schieramento dei “giovani” ugualmente aggressivo, ma ora politicamente meno compatto rispetto alla vittoria della “correzione” del 1582)<sup>23</sup> uno degli intenti dei patrizi contestatori fu proprio quello di rompere il nesso troppo stretto tra il Consiglio ed i suoi segretari, rimettendo la loro elezione al Senato e lasciandoli in carica per soli quattro anni. «Seminatori di zizzanie, origine di ogni tumulto e di ogni male»<sup>24</sup>, aveva infatti definito i segretari del Consiglio dei Dieci il capo dei patrizi ribelli, Renier Zeno<sup>25</sup>; «... un solo segretario, essendo consiglier de’ Capi e delli Inquisitori, è fatto patron della Repubblica, perché questo domina la legge, che è dominatrice del Stato, e trova quelle leggi che servono a’ suoi affetti, per li quali fa anco formarne di nuove»<sup>26</sup>, aggiungeva, chiosando laconicamente, lo stesso Zeno.

NOTE

<sup>1</sup> Si veda R. Finlay, *Politics in Renaissance Venice*, Rutgers University Press, New Brunswick (N.J.), 1980.

<sup>2</sup> Tra l'altro, concedeva le 'grazie', cioè le autorizzazioni, per gli esponenti del patriziato, ad uscire da Venezia ed a conferire con i rappresentanti di potenze straniere; inoltre, i rettori, in totale circa 130 per tutti i territori sottoposti alla Repubblica, prima di partire per la loro destinazione dovevano compiere un giuramento di fronte ai tre Capi del Consiglio dei Dieci.

<sup>3</sup> Con la competenza sulle dispute attorno ai "patti di dedizione" (cioè agli statuti originari modificati con successiva trattativa tra le città di nuova acquisizione e Venezia stessa).

<sup>4</sup> Ad esempio, il Consiglio effettuò una pace separata con gli Ottomani dopo la battaglia di Lepanto, o, ancora, si schierò a fianco di un'altra magistratura, il Collegio, per sostenerlo nella disputa delle "comunicare non lette", e cioè di comunicazioni riservate, non apertamente condivisibili con il Senato stesso.

<sup>5</sup> Suo genero; attivi entrambi in occasione della Serrata del Maggior Consiglio del 1297: Querini alla fine morì nello scontro, Tiepolo fu invece esiliato.

<sup>6</sup> Cioè, il Minor Consiglio: quindi non da tutta la Serenissima Signoria, perché, in questo caso, non vi potevano partecipare, sin dall'inizio del XV secolo, i tre Capi della Quarantia Criminal.

<sup>7</sup> Ma non votarle. Anche in Consiglio dei Dieci, poi, come per altri Consigli, le procedure e le maggioranze di voto risultavano di volta in volta variabili a seconda delle decisioni da assumere.

<sup>8</sup> Conduceva l'accusa e, precisamente, l'interrogatorio più articolato del procedimento, detto "costituito opposizionale". Il *Rito inquisitorio* del Consiglio dei Dieci (per deliberare risultava necessario il plenum dei 17 votanti) era dunque scritto, segreto (con accusatori e testimoni che risultavano in tal modo protetti), senza avvocato, e prevedeva una "difesa per capitoli" ed una cosiddetta "scrittura di allegazione" conclusiva, sorta di autodifesa, ma in realtà redatta da un "avvocato di penna" che, formalmente, non compariva nel procedimento; le sentenze erano inappellabili, eccetto che per l'emersione di nuove circostanze, nel qual caso si parlava di "realdizione", o in certi casi di ricorso al Consiglio dei Dieci con *Rito delegato* ai rettori. Ciò che resta al giorno d'oggi, "mutatis mutandis", di quel *Rito* è forse solo limitatamente rinvenibile nella fase inquirente del processo penale, perché è proprio in essa che, anche se gli avvocati ora possono in parte operare, grazie ad un tentativo di assorbimento di taluni istituti tipici del "processo accusatorio", ad esempio con indagini coadiuvate da investigatori assoldati dagli avvocati stessi, si costituiscono le prove: o meglio sarebbe dire gli indizi, perché le prove vere e proprie sono, o più precisamente dovrebbero essere, quelle che, nel processo di tipo "accusatorio" si formano esclusivamente nel corso del dibattimento.

<sup>9</sup> A tale riguardo, si veda C. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano. Venezia e il suo Stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, in I. Birocchi e A. Mattone (a cura di), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Viella, Roma, 2006, p. 323.

<sup>10</sup> Si veda ancora C. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano*, cit., p. 324.

<sup>11</sup> A tale riguardo, si veda G. Cozzi e M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, UTET, Torino, 1986, p. 111.

<sup>12</sup> C. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano*, cit., pp. 323-324, nota 62.

<sup>13</sup> Nonché di casi di sodomia.

<sup>14</sup> Ma anche, più in generale, di aspetti d'insieme del settore: si ricordi, tra l'altro, che pure la capillare presenza delle Scuole contribuì a scongiurare il verificarsi di fenomeni di rivolte a Venezia.

<sup>15</sup> Le Scuole Grandi erano associazioni assai ricche, con finalità filantropiche e di reciproca assistenza spirituale; la Cancelleria costituiva, invece, in un certo qual modo, l'insieme dei massimi burocrati della Repubblica.

<sup>16</sup> Si veda G. Cozzi e M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, cit., p. 112.

<sup>17</sup> Con controllo appunto su persone e su beni dei conventi e dei monasteri. Generati dai Dieci nel 1521, constavano di tre membri; avevano ingresso in Consiglio dei Dieci quando questo era chiamato a giudicare su processi formati dai Provveditori stessi con piena giurisdizione su ecclesiastici regolari per reati puniti con pena inferiore a quella di morte.

<sup>18</sup> Creati nel 1537, erano costituiti da quattro membri che, con *Rito* del Consiglio dei Dieci, esercitavano la giurisdizione su Venezia e sul Dogado. La loro competenza risultava incentrata su bestemmie (non ereticali), profanazione dei luoghi sacri, matrimoni clandestini, deflorazioni con promessa di matrimonio, prostituzione, rapporti carnali tra cristiani ed ebrei, scommesse anche in occasione di pubbliche elezioni (quest'ultima prerogativa in cooperazione con i censori); avevano inoltre funzione d'appello in materia di bestemmia per sentenze pronunciate dai Rettori di terraferma. Per le loro specifiche competenze gli Esecutori si muovevano dunque su quel delicato versante del controllo della moralità, occupandosi di materie generalmente di tradizionale competenza ecclesiastica.

<sup>19</sup> Si veda G. Cozzi e M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, cit., p. 111.

<sup>20</sup> G. Cozzi e M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, cit., p. 112.

<sup>21</sup> 1522-1588, di famiglia cittadina; dal 1551 segretario del Senato e, dal 1567, del Consiglio dei Dieci.

<sup>22</sup> Si veda G. Cozzi e M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, cit., p. 144. Per "giovani" si intendevano, in termini sommari e generali, i patrizi "progressisti", orientati al recupero delle magistrature depotenziate proprio dall'ascesa del Consiglio dei Dieci, anticurialisti durante la crisi dell'Interdetto, antispannoli ed anti Asburgo, ma filofrancesi e con simpatie anche per realtà protestanti quali Olanda ed Inghilterra.

<sup>23</sup> Sul significato delle principali "correzioni", si veda L. Rossetto, *Le "correzioni" del Consiglio dei Dieci e lo scontro tra autorità e giustizia nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, in "Terra d'Este", XXIII (2022), 63, pp. 9-16.

<sup>24</sup> G. Cozzi e M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, cit., p. 144.

<sup>25</sup> Da non confondere con l'omonimo doge del 1252-1268; lo Zeno qui citato, nobile di medie fortune, venne eletto tra i Dieci nel 1627 e, mobilitando gli Avogadori, risultò fautore di un'ammonizione per nepotismo contro il doge Giovanni I Corner.

<sup>26</sup> G. Cozzi e M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, cit., p. 144.